

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN
CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C. E
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151
C.P.C.:**

Allegretta Rosanna Olimpia, nata a Marcianise (CE) il 09/04/1972, C.F. LLGRNN72D49E932I, rappresentata e difesa, giusta mandato conferito in calce al presente atto con documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, III comma, c.p.c. così come modificato dall'art. 45 L. 18/06/2009 n°69, dall'Avv. Fabio Landolfi, c.f. LNDFBA73P26H264S, P.IVA 02858540616, e con lo stesso elettivamente domiciliata, ai fini della controversia, in Caserta al Viale Lincoln n°233, (il quale, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. e dell'art. 2 D.P.R. dell'11 Febbraio 2005 n. 68, chiede di ricevere le comunicazioni al numero fax 0823 – 386588 e al seguente indirizzo e-mail studiolegalelandolfi@pec.giuffre.it),

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Napoli, in persona del Dirigente *pro tempore*;

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato competente per territorio con sede in Napoli, alla Via Armando Diaz, 11 – p.e.c. ads.na@mailcert.avvocaturastato.it



-RESISTENTI-

NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A017 Discipline economico aziendali, ossia di tutti i docenti iscritti nelle classi di concorso A017 Discipline economico aziendali delle vigenti graduatorie ad esaurimento, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia che - in virtù dell'inserimento della Sig.ra Rosanna Allegretta nella terza fascia delle vigenti graduatorie ad esaurimento ovvero nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, per la classe di concorso A017 Discipline economico aziendali, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.

- POTENZIALI RESISTENTI -

PREMESSO

- A) che, l'odierna ricorrente è una docente precaria rimasta esclusa, per i motivi che di seguito saranno narrati, dalla possibilità di essere inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (di seguito GAE) del personale docente sebbene in possesso del titolo di accesso richiesto *ex lege* (ndr. abilitazione all'insegnamento);
- B) che, in data 16/07/2014 la Sig.ra Allegretta, al termine del Percorso Abilitante Speciale (di seguito PAS), conseguiva l'abilitazione per l'insegnamento (di primo e secondo grado) per la classe di concorso A017 Discipline economico aziendali, presso l'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli;



- C) che, nonostante l'abilitazione PAS, l'odierna ricorrente risulta iscritta soltanto nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Napoli (come da domanda GAE del 14/05/2014 che si versa in atti), sicchè, con il presente atto, lamenta l'erronea ed illegittima collocazione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, piuttosto che nelle Graduatorie ad Esaurimento (di seguito GAE);
- D) che, come detto, la Sig.ra Allegretta è inserita nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili solo per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato mentre, per il titolo professionale in suo possesso, avrebbe diritto ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento o nella **fascia aggiuntiva** alle graduatorie ad esaurimento. L'inserimento nelle stesse consente, per il settore scolastico, l'accesso ad incarichi a tempo indeterminato per il 50% dei posti disponibili (il restante 50% dei posti viene assegnato tramite concorso) e ad incarichi a tempo determinato conferiti per l'intero anno scolastico, mediante convocazione effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno;
- E) che, come anticipato, l'attuale funzionamento del sistema di reclutamento dei docenti è disciplinato dall'art. 1 della legge 124/1999 che ha apportato sostanziali modifiche alla modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili. L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: "*Art. 399. - (Accesso ai ruoli) -*



1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401". L'accesso ai ruoli, secondo la richiamata disposizione, avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento). Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti: - PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli; - SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli; - TERZA FASCIA, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento



comunque posseduti. In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999;

F) che, le GAE, come detto introdotte con legge n°124/99, erano annualmente aggiornabili con nuovi inserimenti da parte dei docenti che nel frattempo avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento. All'epoca dell'entrata in vigore della citata legge n°124/99, il sistema di abilitazione prevedeva la frequentazione delle Scuole di specializzazione all'Insegnamento secondario (denominate SISS), introdotte con legge n°341/1990 e i cui corsi di formazione, di durata biennale, venivano attivati dagli Atenei universitari. Il titolo così conseguito legittimava i docenti a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti allora vigenti e ad aspirare ad essere assunti a tempo indeterminato. Con legge n°296/2006, le Graduatorie permanenti annualmente aggiornabili venivano trasformate in GAE, nelle quali era precluso alcun inserimento. A ben vedere, l'asserita chiusura delle GAE era più teorica che effettiva. La stessa legge n°296/2006, infatti, faceva salvi gli inserimenti in GAE di tutti i docenti che, al momento della chiusura, stessero frequentando le SISS e che avrebbero ottenuto in un momento successivo il titolo abilitante. La stessa legge, pertanto, sebbene avesse sancito la chiusura delle GAE, prevedeva la possibilità di inserimento per i docenti che avevano iniziato il Corso abilitante prima della trasformazione delle Graduatorie permanenti. Un'ulteriore eccezione alla chiusura delle GAE, poi, veniva prevista dalla legge n°169/2008 (art. 5 bis) nella



quale si prevedeva la possibilità di inserimento in GAE dei docenti iscritti al IX ed ultimo ciclo di abilitazione presso le SISS ancora attive, almeno fino all'entrata in vigore della legge n°133/2008 che ne prevedeva la soppressione. Tale legge, pertanto, costituiva una abrogazione implicita della disciplina dettata dalla legge n°296/2006 nella parte in cui faceva ritenere definitivamente chiuse le GAE. Va, a tal proposito specificato che i docenti che la legge n°169/2008 tutelava, garantendo loro l'ingresso in GAE, erano docenti, al pari dell'odierna ricorrente, che avevano ottenuto il titolo frequentando corsi di abilitazione comunque attivati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE e, quindi, dopo la asserita chiusura delle seconde. Quanto ora argomentato è in linea con la riforma del sistema di abilitazione di cui alla legge n°244/2007, attuata poi con il D.M. n°249/2010, cui si deve la sostituzione delle SISS con i TFA e con i PAS. Il Tirocinio formativo attivo (TFA) ed il Percorso abilitante speciale (PAS), a far data dall'anno 2011, erano le nuove modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Con il nuovo sistema, i docenti che intendessero abilitarsi dovevano seguire uno dei due citati sistemi formativi, frequentando uno dei corsi attivati dagli Atenei universitari, superando una prova preselettiva ed un esame finale, anch'esso abilitante a tutti gli effetti. Nessun dubbio può avanzarsi sul fatto che il titolo conseguito dalla Sig.ra Allegretta frequentando il PAS abbia lo stesso valore di quello conseguito con il vecchio sistema delle SISS dai docenti che sono stati inseriti in GAE. *In primis* perchè la Finanziaria 2008 ed il D.M. n°249/2015 (che hanno sostituito le SISS con PAS e TFA) non distinguono in alcun modo tra titolo abilitante conseguito con un



sistema piuttosto che con un altro. Inoltre, perchè i docenti che hanno frequentato l'ultimo corso delle SISS (soppresso durante la frequentazione dello stesso) hanno terminato il corso stesso come TFA ed hanno ottenuto l'abilitazione a seguito del completamento del nuovo percorso formativo. **Da ciò discende una semplice ma evidente considerazione e cioè che non esiste alcuna apprezzabile differenza tra il sistema di abilitazione costituito dalle sopresse SISS e quello dei PAS e TFA e che, pertanto, il titolo di abilitazione acquisito tramite quest'ultimo percorso formativo ha lo stesso valore abilitante dei precedenti.** Ciò ha tanto più valore se si pensi al fatto che, sia la legge n°296/2006 che la n°169/2008 hanno consentito a tutti i docenti abilitati tramite SISS di inserirsi nelle GAE anche dopo la loro chiusura. Ciò, invece, viene negato alla odierna ricorrente dal momento che la attuale disciplina non le consente l'inserimento non riconoscendo valore abilitante al titolo dalla stessa conseguito, con ciò impedendo, di fatto, la possibilità di presentare *on line* la propria formale domanda di inclusione in graduatoria. Ai sensi della vigente normativa, infatti, (DM 35/2014, art. 9, commi 2 e 3 - modalità di presentazione delle domande), *la domanda (di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento), dovrà essere presentata esclusivamente con modalità web ... secondo le seguenti modalità: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso un'Istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata istanze on line – presentazione delle istanze via web- registrazione, presente sulla*



home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);
b) inserimento della domanda via web. Lo stesso DM 35/2014, all'art. 10 comma 2, stabilisce che *è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto all'art. 9 commi 2 e 3.* La richiamata piattaforma *istanze on line*, però, non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle GAE il titolo posseduto dalla ricorrente, non le dà la possibilità di inoltrare telematicamente la relativa istanza di inserimento nelle suddette graduatorie o nella fascia aggiuntiva e, quindi, la estromette, pur, si ripete, in possesso di regolare titolo abilitante, dalla possibilità di accedere alla graduatoria ed al tanto agognato contratto a tempo indeterminato o a supplenze annuali;

- G) che, come detto, la legge n°169/2008 consente di ritenere che la legge n°296/2006 non ha inteso chiudere le GAE definitivamente o che, comunque, tale pretesa chiusura possa ritenersi implicitamente superata dalla possibilità di inserimento in GAE da parte dei docenti che si siano abilitati dopo la trasformazione delle stesse. L'art. 5 bis della citata legge, infatti, stabilisce che *nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella*



posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Tuttavia, si è verificato che le SISS non sono mai giunte a termine in quanto abolite nell'a.a. 2008/2009 per effetto dell'art. 4-ter del D.L. n°112/2008, venendo sostituite dal TFA, rispetto al quale il PAS ha sicuramente medesimo valore abilitante. A tal proposito, va citata una icastica pronuncia del Tribunale di Pordenone del 02/11/2015 nella quale si chiarisce, in maniera inequivoca, la continuità tra SISS e TFA, nonché tra SISS e PAS. Secondo la citata pronuncia, tale continuità è confermata dal fatto che ai docenti cd. *congelati* SSIS è stato garantito l'accesso al TFA senza sostenere alcun esame e con conservazione dei crediti formativi acquisiti ed in sovrannumero. Ad ulteriore conferma di tale continuità, inoltre, nella sentenza *de qua* si cita anche la pronuncia del Consiglio di Stato n°105/2015 secondo la quale, a partire dall'a.a. 2011/2012 ed in ossequio alle previsioni del D.M. 10/09/2010, ai sensi dell'art. 2, comma 416 della legge n°244/2007, le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi e abilitanti costituiti dal TFA e dai PAS;

H) che, alla luce della richiamata giurisprudenza, la *ratio* dell'art. 5 bis della legge n°169/2008 va rinvenuta nella possibilità di consentire l'inserimento in GAE dei docenti che per ultimi si sono abilitati con le SISS IX ciclo. Ma, sempre secondo la citata giurisprudenza, considerato che nessun docente ha mai frequentato tale IX ciclo SISS, a causa della sopraggiunta abrogazione delle scuole medesime, gli ultimi docenti ad abilitarsi non sono stati sicuramente i frequentanti il IX ciclo SISS (mai avviato e, quindi, mai concluso) ma i docenti che hanno frequentato il TFA succedutosi al IX ciclo SISS. Quanto fino ad ora argomentato, pertanto, porta ad un chiaro convincimento ossia



che **non è possibile ritenere abrogato l'art. 5 bis della legge n°169/2008** il quale deve ritenersi, alla luce della richiamata giurisprudenza, una disposizione riferita ai corsi TFA e PAS succedutisi alle Scuole SISS IX ciclo, mai avviato e mai concluso. A riprova di quanto ora sostenuto può citarsi la pronuncia del Consiglio di Stato n°2530/2015, nella quale il Supremo Consesso amministrativo ha disposto l'inserimento in GAE di ricorrenti che, avendo superato la prova d'esame dei PAS, avevano conseguito il titolo abilitante per una specifica classe di concorso. Tale pronuncia determina sicuramente il riconoscimento del diritto dei docenti abilitati PAS all'inserimento in GAE;

- I) che, per tutto quanto fino ad ora argomentato, il diritto, previsto dall'art. 5 bis della legge n°169/2008, ad essere inserito in GAE non può non ritenersi applicabile anche alla odierna ricorrente dal momento che la stessa si trova nella identica situazione, di fatto e di diritto, nella quale si trovavano i docenti cui la legge si riferiva direttamente;
- J) che, alla luce di tutto quanto fino ad ora argomentato, apparirà in maniera chiara ed ineludibile all'Ill.mo Giudicante come il comportamento tenuto dalle amministrazioni odierne convenute sia stato del tutto illegittimo e lesivo del pieno diritto della ricorrente ad essere inserita nella III fascia delle vigenti graduatorie ad esaurimento definitive ovvero, in subordine, nella quarta fascia (c.d. aggiuntiva) della graduatoria ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli per la classe di concorso A017 Discipline economico aziendali;



- K) che, dalla ricostruzione appena effettuata, infatti, emerge un comportamento illegittimo tenuto dalle convenute amministrazioni che si sostanzia in una palese discriminazione tra la ricorrente ed i docenti che, invece, sono stati inseriti in GAE anche dopo la loro chiusura, in virtù di un titolo avente lo stesso valore abilitante. Alla luce di quanto affermato, pertanto, si appalesa una evidente violazione dei principi dettati dagli artt. 3 e 51 della Carta Costituzionale che garantiscono il diritto di accedere al Pubblico impiego in condizioni di parità e di uguaglianza. La ricorrente, infatti, titolare, come detto, di un titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha il pieno diritto di poter accedere al pubblico impiego alle stesse condizioni cui hanno avuto accesso i docenti abilitati prima di lei ed ai quali sia la legge n°296/2006 che la n°169/2008 hanno riconosciuto il diritto di essere inseriti in GAE. Tale circostanza, determina la impossibilità per la ricorrente non solo di essere immessa in ruolo ma, a causa della sua collocazione in graduatoria, anche di ottenere supplenze annuali;
- L) che, nessun dubbio sembra poter sussistere in merito al fatto che la vicenda in esame sia da farsi rientrare nella giurisdizione dell'adito Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro. Secondo la costante giurisprudenza della S.C. di Cassazione e del Consiglio di Stato, infatti, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di titolo abilitativo, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle medesime graduatorie. Tale posizione è da considerarsi quale diritto soggettivo perchè concerne una pretesa all'inserimento in graduatoria i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo



ottenuto nei modi di legge. Secondo la giurisprudenza amministrativa *in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimenti in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali* (Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n°5794/2014). Nello stesso senso, la giurisprudenza della S.C. di Cassazione afferma che *in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D. legisl. n°165/2001, art.5 comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali il (D. legisl. n°165/2001, art. 63) mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili* (Cfr. Cassazione Civ. SS.UU., Ord. n°16756/2014. Nello stesso senso ved. TAR Lazio, Sez. III bis, n°4337/2014, Consiglio di Stato, Sez. VI,



*n°5953/2013, Tribunale di S.Maria C.V. Ord. n°6480/2016). Infine, va sottolineato che lo stesso D.M. n°235/2014 (recante aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017) all'art. 11, comma 6, stabilisce che *la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro;**

M) che, nelle more della decisione nel merito della controversia, si rende necessaria l'adozione di una misura cautelare che consenta alla ricorrente, in via cautelare e d'urgenza, l'inserimento nelle suddette graduatorie ad esaurimento ed ottenere l'agognata immissione in ruolo, ovvero gli incarichi di supplenza annuali. Come sopra spiegato, infatti, per effetto della intervenuta modifica disposta dall'art. 1 della L. 124/99, l'accesso ai ruoli oggi avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo dalla graduatorie ad esaurimento (ex art.401), le quali vengono utilizzate dall'amministrazione per l'attribuzione, da un lato, dell'ulteriore metà delle cattedre individuate e, dall'altro, per conferire supplenze annuali e temporanee per mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalità. Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale (oggi triennale), ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato proprio a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico. E' chiaro, pertanto, che, ove non si



provvedesse con immediatezza, l'istante subirebbe un irrimediabile pregiudizio (cfr.: *Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd. 22.9.1999 n. 394; Ord. T.A.R. Lazio Sez. I 22.11.1995 n. 2592; Ord. C.D.S. Sez. IV 5.3.1996 n. 1332; Tribunale di S.Maria C.V. Ord. n°6480/2016*). Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. A ben vedere, è stato proprio il Consiglio di Stato a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alle ricorrenti, precisando che queste ultime appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile (cfr.: *Consiglio di Stato n° 3658/2014*). La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente e, di conseguenza, al suo corretto posizionamento nelle graduatorie. Va da sé, pertanto, che nel caso di specie siano rinvenibili entrambi i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, indispensabili per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare.

P.Q.M.

Si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento del presente ricorso, e previa disapplicazione del D.M. 235/14, voglia così provvedere:

In via cautelare e d'urgenza, anche a mezzo decreto da emettersi inaudita altera parte: Ordinare alle Amministrazioni resistenti, ognuna per



le proprie competenze, di disporre l'immediato inserimento della ricorrente nella III fascia delle vigenti graduatorie ad esaurimento definitive ovvero, in subordine, nella quarta fascia (c.d. aggiuntiva) della graduatoria ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli per la classe di concorso A017 Discipline economico aziendali.

Nel merito: **a)** Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle vigenti graduatorie ad esaurimento definitive ovvero, in subordine, nella quarta fascia (c.d. aggiuntiva) della graduatoria ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli per la classe di concorso A017 Discipline economico aziendali, nella posizione derivante dal punteggio effettivamente spettante; **b)** Ordinare alle Amministrazioni convenute di emanare tutti gli atti ritenuti necessari e propedeutici all'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dalla loro approvazione o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio effettivamente spettante, con tutte le conseguenze di legge.

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con distrazione.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta mandato in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE



- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento "*pleno iure*", **nella III fascia delle vigenti graduatorie ad esaurimento di Napoli valide per la classe concorsuale A017 Discipline economico aziendali - SCUOLA SECONDARIA, ovvero nella fascia aggiuntiva – cd quarta fascia - alle predette graduatorie ad esaurimento.**
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato **a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti iscritti nella terza fascia delle vigenti graduatorie ad esaurimento e nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A017 Discipline economico aziendali SCUOLA SECONDARIA, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia che – in virtù dell'inserimento della Sig.ra Rosanna Allegretta nella terza fascia delle vigenti graduatorie ad esaurimento ovvero nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, per la classe di concorso A017 Discipline economico aziendali SCUOLA SECONDARIA, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.**

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del notevole numero dei destinatari, nonché per le circostanze particolari ed esigenze di maggiore celerità di cui al presente giudizio;
- Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "*Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su*



istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”.

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la prof.ssa Rosanna Allegretta;
- già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del



processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**

- il **TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (ved, ex multis, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche la giurisprudenza civile si è attestata su medesime posizioni laddove, in controversie analoghe a quella in esame, ha autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale)* giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (ved. ex plurimis Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di



vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

FA ISTANZA

affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

1)**quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del MIUR;

2)**quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato anche a mezzo p.e.c. presso ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di pubblico impiego è di valore indeterminato e l'importo del contributo unificato è pari ad € 259,00.

Si chiede fissarsi udienza di discussione.

Caserta/Napoli li 11 febbraio 2019

Avv. Fabio Landolfi

